

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG. 1999

ADDI' **04 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALFANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META'	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DOMATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSES

ASSSENZA:

AMATI - CIOFFARLLI.

DELIBERAZIONE N° 2367

OGGETTO : N. 13 licenze annuali di attingimento d'acqua pubblica, proposte dal Dottor Giuseppe GALLIPPI, di Viterbo, per l'anno 1999. R.D. 11.12.1998 n. 174.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Opere, Reti di Servizi e Mobilità:

VISTO l'art. 56 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n° 1775;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15.1.1972, n° 8 e l'art. 90 del D.P.R. 24.7.1977, n° 616, relativamente alla delega alle Regioni a Statuto Ordinario delle funzioni amministrative in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle Acque Pubbliche;

VISTO l'elenco delle ditte richiedenti la licenza annuale di attingimento d'acqua allegato alla presente delibera e più specificatamente dai n° 1 al n° 13 predisposto dal Settore Opere e LL.PP. dell'Amministrazione Regionale Decentrata di VITERBO corrispondente alla istruttoria di altrettante domande intese alla utilizzazione di acque pubbliche per l'anno 1999 a decorrere dalla data indicata nell'istruttoria;

CONSIDERATO che il predetto Settore Regionale Decentrato OO. e LL.PP. di VITERBO ha redatto apposita istruttoria, contenente le condizioni e gli obblighi vincolanti per l'esercizio delle utenze medesime;

VISTO il Decreto legge 2.10.1981, n° 540, convertito in legge 1.12.1981, n° 632, che detta norme generali in materia di canoni demandati;

D E I T E R A

1) di approvare l'istruttoria esposta dal Settore Decentrato OO.LL.PP. di VITERBO in ordine alle domande di licenza annuale di attingimento d'acqua presentate dalle Ditte interessate;

2) di concedere alle ditte di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera e più specificatamente dai n° 1 al n° 13 la licenza annuale di attingimento d'acqua per l'anno 1999 a decorrere dalla data indicata nell'istruttoria subordinatamente alla stretta osservanza delle condizioni particolari e generali riportate nell'istruttoria ed al pagamento di un canone annuo statale.

Le tasse sulle concessioni governative vanno corrisposte in ottemperanza al D.P.R. 26.10.1972, n° 641, prima della consegna dell'atto formale all'interessato.

Il Dirigente del Settore Decentrato OO.LL.PP. di VITERBO è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il presente atto non è soggetto al controllo di legittimità ai sensi della legge 15.5.97 n.127.

25 MAG. 1999

IL PRESIDENTE: Dto PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



Regione Lazio - Assessorato OO.RR.SS. e M. - Settore Decentrato di Viterbo, Ufficio 3 Risorse Idriche

Elenco proposte licenze annuali per stoccaggio acque superficiali in Provincia di Viterbo

Fascicolo N.	Utente	Corsa d'acqua	Uso	Comune di prelevato	Litri
1	160	MASIFORGATO RITA	ICICELLA	IRRIGUO	SORIANO NEL CAVO 0,25
2	251	NATALE MARO	VARTA	IRRIGUO	TUSCANYA 1,00
3	296	GALL ANNA	FONTANAVALLE VERGINE	IRRIGUO	BLERA 0,25
4	311	COMUNE DI TARQUINA	MARIA	COLABILE	TARQUINA 13,00
5	415	PERIZZER GIOIA	BORGIOCA - Sorgente	IRRIGUO	TUSCANYA 5,00
6	522	OLIVETI FRANCESCO	TEVERE	IRRIGUO	CRTE 1,00
7	545	PAGANI GIORGIO	MONTE	IRRIGUO	TARQUINA 0,25
8	570	TOSI ENZO	SORGENTE INLOC MCGLETTA	IRRIGUO	TUSCANYA 0,50
9	576	ZECCHI TULLIO	LAGO DI BOLSENA	IRRIGUO	GRADOLI 0,25
10	598	COMUNIONE PREGGIA "LA PALOMBATA"	MARTA E ACQUAPELLA	IRRIGUO	MARTA E TUSCANYA 12,00
11	602	MERBANO PENEDE	CASTIGLIONE	IRRIGUO	CASCIUCCONE IN TEVERINA 0,50
12	626	PEZZALUCA	REGGAE	IRRIGUO	Caparica 0,25
13	637	PIRELLA SISTEMI	SASSOROMBO	Zonatura	Ripa 0,50

Allegato alla nota n. 403 del 18/01/1993

L'ASSESSORE

OPERE E RETI DI

SERVIZI E MOBILITÀ

ALLEG. alla DELIB. n. 2365  
- 4 MAG. 1994

Il DIRIGENTE DELL'ASSISTOR  
(Ing. F. Scattolonato)



*REGGIONE LAZIO*  
ASSOCIAZIONE OPERE RETI DI SIEPI E FIORALI  
SETTORE DIFESA/TRAZATO DI FERRO

*L'ipotesi - Risorse Idriche -*

N. CITTI NEL 160

Via di Montebello, 12 12-98 della città MASTROUSATO, RUFFO, ad ottenere la licenza di abbattimento dal corso d'acqua denominato "C. CELLA" di Comune di SORIANO

NEL CONCIO per il o.o. IRREGOLI

Visto il L. 14 del Reg. delle acque n° 1775/33, d.d. 1.7.1951, la Legge 36/94

*.../J PROVVISORE DI APPROVIZZARE*

Art. 1  
La Città MASTROUSATO RUFFO ad ottenerne, alvo i diritti da terzi, dal corso d'acqua CICILLÀ lo portata media contenuta di litrocc. 0,15 di acqua per seconda per irrigare eluci 0,809 di terrena coltivati nel Comune risultante del Comune di SORIANO CIVICO, località CICILLÀ, e di tutti al Foglio 16 con le parcellle 19.

Art. 2

La licenza è accordata per via di dovere ovvero dal 01/04/95 al 31/12/99, adibendiamamente alla conservazione delle condizioni in essa prescritte.

Art. 3

Ufficio attivamento - era effettuato a mezzo di una penale provvisoria con riferimento a pagare, per la sola spesa del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore Ufficio si dirà di procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale sproporzionato dell'upporto di attivamento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che verranno impartite dal Settore in destino.

Art. 4  
Sono a carico dello Ufficio richiedente tutte le spese per il mantenimento di pertinenza stato della derivazione con l'obbligo di riportare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde riceverà a rubore per effetto dell'eseguo temporaneo.

Art. 5

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ritenga necessaria a giudizio inviducabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca lo ditta non potrà di fatto a pretendere alcun indennizzo, o solo ricordo della licenza come pure nei casi di decadenza, revoca o renuncia, lo ditta dovrà a sua cura e spese immedesimamente rimettere l'apparato di attivamento ed eseguire ogni altro lavoro necessario per riportare la pertinenza della presa nel primitivo stato.

Art. 6

Quale corrispettivo per l'autorizzazione delle acque la Città MASTROUSATO RUFFO dovrà versare allo Stato il canone di Lire 519,00 come determinato dalla legge n. 1/1991 n. 35. Art. 18 lettera B, 1<sup>o</sup> comma in quanto la derivazione dell'acqua era già in concessione.

Art. -

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Città si obbliga ad observare tutte le disposizioni del T.U. 1775/33, del T.U. 36/94, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, l'industria, l'igiene, le pubbliche macchine, l'inquinamento delle acque e la risalita dell'acqua nelle stesse.

Art. 8

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

F. DIRIGENTE DEL SETTORE  
Inge. F. SCIAMANNA

ASST. DIRETTORE  
Inge. G. P. VITALE



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITÀ**  
**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**

*Ufficio 3 - Risorse Idriche -*

N° UTENTE 751  
Vista l'istanza in data 16/11/98 della Ditta NATALI MARIO tesa ad ottenere la licenza di attinguimento dal corso d'acqua denominato MARTA in Comune di TUSCANIA per uso IRRIGUO

Visto il T.L. di legge sulle acque n° 1775/93, il D.L. 275/93, la Legge 36/94

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta NATALI MARIO ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua MARTA la portata media continua di lit/sec. 1 di acqua per irrigare ettari 6 di terreno, censiti nel Castello rustico del Comune di TUSCANIA, località CARCARELLA, e distanti al Foglio 115 con le particelle 71-75.

**Art. 2**

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01-01-99 al 31-12-99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte.

**Art. 3**

L'atto attinguimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale ripostamento dell'impianto di attinguimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che vedranno riportate dal Settore medesimo.

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si rinvii necessaria a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attinguimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato.

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta NATALI MARIO dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 4068 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n. 36 Art. 18 - lettera B, 1° comma in quanto la derivazione dell'acqua non è a buccia lassata

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/93, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concreti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'ipere, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 8**

Vista la Delibera della G.R. Lazio n 3097 del 16.04.1996 gli attinguimenti sono regolamentati come segue:

- 1) È vietato l'attinguimento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Giugno, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Cupodimonte, Montefiascone, Gladoli, Acquafredante, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Tarquinia, Tuscania, Orvieto, Valentano, Latra, Viterba,
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunno-vermine prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive;
- 3) Per stabilire la seguente turnazione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta del Comuni sottordicati:
  - nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 ammiridiane,
  - nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte;

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio.

**Art. 9**

Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. S. Ciampana)

- APPROVATO: DOC  
09/02/99

**REGIONE Lazio**  
**ASSESSORATO OPERE RETT DI SERVIZI E MORALITÀ**  
**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**

Ufficio 3 - Risorse Idriche

N UTENTE - 296  
Vista l'istanza in data 15/09/98 della Ditta GALLI ANNA tesa ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato FONTANA VALLE VERGINE in Comune di BLERA per uso IRRIGUO

Visto il T.U. di leggi sulle acque n° 1775/33, il D.L. 275/93, la Legge 36/94

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta GALLI ANNA ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua FONTANA VALLE VERGINE la portata media continua di 16/sec. 0,75 di acqua per irrigare ettari 0,5 di terreno, censiti nel Catasto ristico del Comune di BLERA, località VALLE VERGINE, e distinti al Foglio 30 con le particelle 90.

**Art. 2**

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alle osservanze delle condizioni in essa prescritte.  
Dallo sfruttamento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo.

**Art. 3**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avvesseranno subire per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 4**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessario a giudizio inenducibile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decaduta, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato.

**Art. 5**

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta GALLI ANNA dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 339 come determinato dalla legge 5.1.1994 n. 36 Art. 18 lettera B, 7<sup>o</sup> comma - in quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca fissa -

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/33, det D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 8**

Vista la Delibera della C.R. Lazio n. 3097 del 16.04.1996 gli attingimenti sono regolamentati come segue:  
1) È vietato l'attingimento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquasanta, San Lorenzo Nuovo, Chiatte di Castro, Tarquinia, Tuscania, Orte, Valentano, Latona, Vetralla;  
2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunno-vergne prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive;  
3) Di stabilire la seguente turnazione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta nei Comuni sopraindicati:  
nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 antimeridiane;  
nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte;

**Art. 9**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

SUSP: DDM  
CSP/233

*[Signature]*

Il DIRETTORE DEL SETTORE  
(Ing. F. SCIAMANNA)



**REGGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO ORE E RETI DI SERVIZI E MOBILITÀ**  
**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**

*L'Ufficio 3 - Risorse Idriche -*

N. UTENTE: 311  
Vista l'istanza in data 04/11/98 della Ditta COMUNE DI TARQUINIA tenuta ad ottenere la licenza di sfruttamento dal corso d'acqua denominato MARTA in Comune di TARQUINTA per uso POTABILE

Visto il T.U. di legge sulle acque n° 1775/33, il D.L. 275/93, la Legge 36/94  
**SI APPROVA DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta COMUNE DI TARQUINIA ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua MARTA, la portata media continua di lt/sec 13 di acqua per irrigare etari di terreno, censiti nel Catasto ristretto del Comune di TARQUINIA, località Vici, e distinti al Foggio con le particelle

**Art. 2**

Detto sfruttamento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con turbina elettrica, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale spostamento dell'impianto di sfruttamento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo.

**Art. 3**  
Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfette condizioni in essa prescritte d'acqua e le sue sponde ovvero a subire per effetto dell'eseguito impianto

**Art. 4**  
La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessità a giudizio inindiscutibile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di sfruttamento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la perfezione della presa nel primitivo stato

**Art. 5**

Quale corrispettiva per l'utilizzazione delle acque la Ditta COMUNE DI TARQUINIA dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di lire come determinato dalla Legge 5.1.1994 n. 36 Art 18 - lettera B, 1<sup>a</sup> comma - in quanto la derivazione dell'acqua non è a sborsa fissa.

**Art. 6**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di rispettare tutte le disposizioni del T.U. 1775/33, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il monte regime delle acque pubbliche, l'industria, ligiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

**Art. 7**

Vista la Delibera della G.R. Lazio n. 3097 del 16.04.1996 gli atti di sfruttamento sono regolamentati come segue

- 1) È vietato l'attivamento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Tarquinia, Tuscania, Quarto, Volegiano, Latona, Vetralla;
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunnali-veranie prima che venga terminata le operazioni irrigue delle colture estive;
- 3) Di stabilire in seguito turnazione irrigua fra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta nei Comuni sopradicati  
- nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 antimeridiane,  
- nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte;

**Art. 8**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e consalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

**II. DIRIGENTE DEL SETTORE**

(Ing. S. TAMBANNA)

-AGRIFFA DOC  
096205

REGGIONE LAZIO  
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E ALLE RISORSE NATURALI  
SETTORE DECENTRATO DI VITERBO  
*Ufficio 3 - Risorse Idriche*

N. UFFICIO 415

Vista l'istanza in data 15/09/98 della Ditta PERUZZI BRICIDA, lesa ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato BRICIDA . Sorgente in Comune di TUSCANIA per uso IRRIGUO

Visto il T.U. di legge sulle acque n° 1775/93, il D.L. 275/93, la Legge 36/94

**SISTEMI DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta PERUZZI BRICIDA ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua BRICIDA . Sorgente, la portata media continua di lit/sec 5 di acqua per irrigare ettari 7 di terreno, censiti nel Catasto rustico del Comune di TUSCANIA, località PIANA DI VICO, e distinti al Foglio 77-57 con le particelle 1 2 3; 18-4-20

**Art. 2**

La licenza è accordata per trenta dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 sia e subalteramente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte.

**Art. 3**

Detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'istruimento totale e imparziale spontaneo dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto

**Art. 5**  
La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessaria a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per riportare la pertinenza della presa nel primitivo stato

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta PERUZZI BRICIDA dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 4746 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n.36 Art 18, lettera B, 1<sup>a</sup> comma, in quanto la derivazione dell'acqua era a bocca bassa

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/93, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il nuovo regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

**Art. 8**

Vista la Delibera della G.R. Lazio n 3097 del 16/04/1996 gli attingimenti sono regolamentati come segue:

- 1) È vietato l'attingimento di acqua dalle ore 13.00 alle ore 18.00 in tutti i mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Cesi, l'Urpinaria, Tuscania, Orano, Valentano, Latona, Vetralla;
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunno-verano prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive;
- 3) Di stabilire la seguente turbazione irrigua fra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta nei Comuni sopponenti:
  - nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 antimeridiane;
  - nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 17.00 fino a notte;

**Art. 9**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e consiglio da parte della Giunta Regionale del Lazio

(6)



**REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILI  
SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**

*Ufficio 3 - Risorse Idriche -*

N. UTENNE: 522  
Vista l'autorizzazione n. 07.12.98 della Ditta OLIVIERI D'AVOLFE ad ottenere la licenza di sfruttamento del corso d'acqua denominato "TIVOLI" in Comune di ORTE, per uso IDRUGO

Visto il T.U. di Leggi sulle acque n° 1775/93, il D.L. 275/93, la Legge 36/94

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta OLIVIERI D'AVOLFE ad sfruttare, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua TIVOLI la portata media continua di 16 sec. I di acqua per utilizzare etari 3 di terreno, censiti nel Catasto ristituito del Comune di ORTE, località CASALE DEL MARCHESE, e distanti al Foggio 10 con le particelle 218, 239.

**Art. 2**

La licenza è accordata per tre anni rinnovabile ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa previste.  
Detto sfruttamento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con lubrificazione asportante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale ripristino dell'impalcato di sfruttamento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che vengono imposte dal Settore medesimo.

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avranno a subire per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 3**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quando tale si rinvisi necessaria a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a prenderne alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, compare nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente riunire l'impianto di sfruttamento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per ritrovare la pertinenza della presa nel primitivo stato.

**Art. 4**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta OLIVIERI D'AVOLFE dovrà versare alle finanze dello Stato il canone da Lire 2034 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n. 36 Art. 18 lettera B, re comunale - in quanto la derivazione dell'acqua non è a forza naturale.

**Art. 5**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/93, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 6**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convallata da parte della Giunta Regionale del Lazio.

**D. DIRIGENTE D.P.G. SETTORE  
(Ingegner S. MAMMA)**

Aggiornato 2000  
13/02/99

*[Handwritten signature]*



**REGGIONE Lazio**  
**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ**  
**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**

*L'effetto 3 - Risorse Idriche -*

N. UTENTE: 526

Vista l'Istanza in data 05/11/98 della Ditta FAVA FILIBERTO lessa ad ottenere la licenza di estinguimento dal corso d'acqua denominato MIGNONE in i. onore di TARQUINTIA per uso IRRIGUO

Visto il T.U. di legge sulle acque n° 1775/33, il D.L. 775/93, la Legge 36/94

**SI PROPOVE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta FAVA FILIBERTO ad ottenere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua MIGNONE, la portata media continua di lit/sec. 1 di acqua per extinguere edari 11 di terreno, cennati nel Catasto rurale del Comune di TARQUINTIA, toccerà FARNESLANA, e distanti al Foglio 118 con le particelle 3-1.

**Art. 2**  
La licenza è accordata per tressi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

Detto allungamento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura a aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale spostamento dell'impianto di stinguimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo

**Art. 3**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto

**Art. 4**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessaria a giudizio inaccettabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decaduta, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente ritrovare l'impianto di stinguimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato

**Art. 5**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta FAVA FILIBERTO dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di lire 7458 come determinato dalla Legge 5-1-1994 n. 36 Art. 18, lettera B. Per quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca bassa

**Art. 6**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/33, del D.L. 775/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 7**

Vista la Delibera della GR Lazio n. 309; del 16/04/1996 gli attivimenti sono regolamentati come segue:

- 1) È vietato l'allungamento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Maggio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Cappodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Chrotto di Castro, Tarquinia, Tuscania, Orvieto, Valentano, Isola, Vetralla,
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunnalmente prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive.
- 3) Di stabilire la seguente duratazione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta nei Comuni sottordienti:  
- nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 17.00 antimeridiane;  
- nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte

**Art. 8**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalescere da parte della Giunta Regionale del Lazio



ANAGRAFE 1/2000  
2000/03/20

01. DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Int. F. S. LAMANNA)

***REGGIMENTO  
ASSESSORATO - OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILIARI  
SETTORE DIFESA E VITRATO INTERNO  
1.2.2.2.1 - Risorse idriche***

N.UTTENTE: 340  
Vista fissata in data 10.12.98 della Ditta TESTENTO tenuta ad ottenere la licenza di sfruttamento dal corso d'acqua determinato SORGENTE IN LOC. MOLINETTA in Comune di TUSCANYA per uso IDRICO

Visto al T.U. di Reggio n. 175/33, il D.L. 3/5/93, la Legge 36/94  
**SI FERISCONO DI ATTRIBUZIONE**

**Art. 1**

La Ditta TESTENTO ad ottenerne, salvo i diritti del terzi, dal corso d'acqua ASCORENTATE IN LOC. MOLINETTA la portata media continua di 11 sec. Q/S di acqua per irrigare ettari 1,6 di terreno, con cui nel cavo stesso del canale di TUSCANYA lascia i MOLETTA, e destinati al Poglio 28 con le particolari esp. 128.

**Art. 2**

La licenza è concessa per un termine ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte.  
Dopo attuazione verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile, estensibile a parate, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà provvedere a una cura e spese altenutiche da tale impianto appartenente dell'impianto di sfruttamento dell'acqua conformando alle prescrizioni che venissero imposte dal Settore medesimo.

**Art. 3**

Sotto a carico della Ditta richiedente, tutte le spese per il mantenimento nelle loro parti della derivazione con l'obbligo di riportare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avranno subiti per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 4**

La ricevuta si è riconoscibile in qualsiasi tempo, qualche volta, si riceverà, per sentenza o giudizio irriducibile di questo Settore per qualunque motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o solo quello dalla finanza, come pure nei casi di decaduta, revoca o rimozio. La ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di sfruttamento ed eseguire qualiversi fatti, ecc necessario per rimettere la pertinenza della gressa nel primiprivo stato.

**Art. 5**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta TESTENTO dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di lire 1081,30 netto determinato dalla legge n. 1 1994 n. 36 Art. 13. Lett. a) F. come in quanto la ditta ha ottenuto non a buon mercato.

**Art. 6**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la ditta si dichiara di dover osservare tutte le disposizioni del T.U. 175/33, del D.L. 3/5/93, della Legge 36/94 nonché tutte le prescrizioni, regolamenti e regolamentari concernenti le opere idrauliche, di cui riguardante le acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 7**

Vista la Delibera della C.R. Lavori 3/5/97 del 15/01/1996 già allegata e per le ragioni indicate viene eseguita:  
1) E' vietata l'aggiungimento di acqua dolce ore 12.00 alle ore 18.00 il 1° luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Volpago, Montebelluna, Cividale, San Donà e Niella, Centro di Città, via Terranova, Tizzana, Quarto, Colodrate, Latte, Vetralla,  
2) Sono vietate le operazioni agricole e altre attività servizio prima che dopo terminata le operazioni irrigue delle colture estive,  
3) Di stabilire la capacità funzionale minima tra gli impianti che servono ai comuni di Fiume Marzola, Comuni contiguenti  
- nei territori comunali di Montebelluna, Tizzana e Colodrate, di cui la portata minima fissata alle ore 12.00 sarà indicata  
- nei primi 30 giorni di Novembre e obbligato di riversare acqua da ora da 12.00 fino anche.

L'approvazione dell'elenco è subordinata all'approvazione e consiglio dei pri. e della Giunta Regionale del Lazio

**Art. 8**

Il DIRETTORE DEL SETTORE  
Dopo: SCARICATO

D.P.A.C. - 1998  
20 gen.

**REGGIO LIGURIA**  
**ASSISTENZA OPERE RETI DI SERVIZI FERRAMENTA**  
**SETTORE DELL'IDRATTO DI TERRIBIO**

Ufficio 3 - Risorse Idriche -

N. UFFICIO: 176  
Vista l'isolaia in data 12.11.93 della Ditta ZECCAGLIOLI, lega ad ottenere la licenza di sfruttamento del corso d'acqua detinuta l'Ass. DI BOLESINA in Comune di GRADOI per uso IDRICO

Visto il T.U. di leggi sulle seguenti d.l. 17.5.93, d.l. 27.91, la Legge 16/94  
**SI PROPOSTE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta ZECCAGLIOLI mi attesta, salvo i diritti dei terzi dal corso d'acqua LAGO DI BOLESINA, la portata media continua da 1.800 0,15 di scumi per irrigare etari 0,7 di terreno, creato nel Cavo di marno del Comune di GRADOI, località RONCHIENE, e destinati al Foglio 1 con le particelle 4/0 4/2.

**Art. 2**

La licenza è accordata per la scaduta ovvero dal 01.01.93 al 31.12.99 e b) ordinatamente alla esigenza delle condizioni in essa prescritte

**Art. 3**

Detto sfruttamento verrà effettuato a mezzo di una pompa idraulica con valvola a spirare, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile a richiesta del Settore stesso la ditta dovrà provvedere alla cura e spese all'impianto di sfruttamento del fiume totale o parziale spodestamente dell'impianto di sfruttamento dell'acqua condannandosi alle prescrizioni che vennero imposte dal Settore medesimo

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta rimbredante tutte le spese per il sostentamento in perenne dello stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde subiscono a causa per effetto dell'eseguito impianto

**Art. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi occasione o giudizio impraticabilità di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indebito o altro credere della licenza, come fatto per casi di deviazione, revoca o rimozia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di sfruttamento ed eseguire qualsiasi lavorazione necessario per tirarne la pertinenza della presta nel pernentivo dazio.

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta ZECCAGLIOLI dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di lire 4.460 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n. 36 Art. 18, Fisc. I, 1° volum. in quanto la derivazione dell'acqua acque e bacca biseta

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente la Ditta si obbliga di riservare tutte le disposizioni del T.U. 17.5.93, del D.L. 27.91, della Legge 16/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 8**

Vista la Delibera di d.l. 17.5.93 del 16.04.1996 gli sfruttamenti sono regolamentati come segue:  
1) È vietato l'utilizzo del corso d'acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolano Marte, Capodimonte, Montebertone, Capolata, Alquà Spaggiere, Scurcola Marsicana, Grotta di Cisone, Parco della Liguria, Valsesia, Valsesia, Valsesia.  
2) Sono vietate le operazioni temporali delle colture autunnali e primaverili prima che vengano piantate le colture iniziali delle colture estive.  
3) Di fabbisogno di acqua autunnale e primaverile gli utenti che hanno acqua dal fiume Maira per colture autoindustriali o territoriali comunali di Alstata, l'utente è tenuto derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 17.00 sull'orologio, nel periodo di cui c'è esiguo di avere acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte.

La presente autorizzazione è subordinata all'approssimazione e contralente da parte della Giunta Regionale dell'Ente

**Art. 9**

**Art. 10**

ANNO: 1993

U. DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. E. SCIAMANNA)

*RISOLUZIONE LAZIO*

*ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITÀ*

*SETTORE DELL'ENERGIA E DEL TERZO SETTORE*

*Ufficio 1.1 - Risorse Idriche*

N. UTENTE: 98

Vista l'istanza in data 23/11/95 della Ditta COMUNIONE IRRIGUA "LA PALOMBARA" bensì ad ottenere la licenza di attivamento del corso d'acqua denominato MARTA E

ACQUARELLA in Comune di MARTA E TUSCANIA per uso IRRIGUO

Visto il T.U. di legge n. 1775/93, il D.L. 275/93, la Legge 36/94

*SI PROPONE DI AUTORIZZARE*

*Art. 1*

La Ditta COMUNIONE IRRIGUA "LA PALOMBARA" ad attivare, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua MARTA E ACQUARELLA la portata media continua di lit/sec. 12 d'acqua per irrigare ettari 12,5 di terreno, censiti nel Catasto rustico del Comune di MARTA E TUSCANIA, località VARIE, e distinti al Fondo VARI con le particelle VARIE.

*Art. 2*

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/96 al 31/12/99 subordinata a tenute alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

*Art. 3*

Il bello attivamento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con lubrificazione aria-aria, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato tassale o parziale spostamento dell'impianto di attivamento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo.

*Art. 4*

Sono a carico della Ditta rimbocchierente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto.

*Art. 5*

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessario a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attivamento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato.

*Art. 6*

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta COMUNIONE IRRIGUA "LA PALOMBARA" dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 15255 conforme determinato dalla Legge 51/1994 n. 36 Art. 18 lettera B. Per cominci - in quanto la derivazione dell'acqua non è a borsa tassata

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/93, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon usigine delle acque pubbliche, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

*Art. 8*

Vista la Delibera della G.R. Lazio n. 3997 del 16/04/1996 gli attivamenti sono regolamentati come segue:

- 1) È vietato l'attivamento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di luglio, agosto e settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Ciardoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Tarquinia, Tuscania, Orvieto, Valentano, Latra, Vetralla,
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autuno-vernone prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive,
- 3) Di stabilire la seguente funzionalità irrigua tra i territori che derivano acqua dal fiume Marta nei Comuni sopradicati:
  - nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 successivamente;
  - nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte;

In presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

*Art. 9*

ANHAPI DO.

U. DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Int. V. SCIAMANNA)

**REGIONE Lazio**  
**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE SERVIZI E MOBILITÀ**  
**SETTORE DELL'ENTRATO DI VITERBO**

*L'Art. 3 - Risorse Idriche -*

N. UFFICIO: 602  
Vista l'istanza in data 01/12/98 della Ditta NERBANO BENELDE tesa ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato CASTIGLIONE in Comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA per uso irrugito

Visto il § 1 di legge sulle acque n° 1775/93, il D.L. 275/91, la Legge 16/94

**SISTRAROVA DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta NERBANO BENELDE ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua CASTIGLIONE la portata media continua di litri/sec. 0,5 di acqua per irrigare eterni 3,4 di terreno, contenuti nel Catasto ristretto del Comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA località CANEPULE, e distinti al Foglio 16/20 con le particelle 120/16.

**Art. 2**

La licenza è accordata per trenta dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinandone alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

**Art. 3**

Detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con hubaria aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale e totale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero imparitate dal Settore medesimo

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avranno a subire per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si raccisi necessaria a giudizio inendicabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo zender e della licenza, come pure nei casi di decaduta, revoca o rinuncia. La ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per riportare la pertinenza della presa nel primitivo stato

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta NERBANO BENELDE dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 350,2 come determinato dalla Legge 51/1994 n. 36 Art. 18 - lettera B. La somma - in quanto la derivazione dell'acqua non è a buona fede

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/93, del D.L. 275/93, della Legge 16/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

**Art. 8**

La presepe autorizzazione è subordinata all'approvazione e cui valida da parte della Giunta Regionale del Lazio

**II. DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(firma: SCIAMANNA)

Attestato dopo  
disposto

*[Firma]*

*[Firma]*



**REGIONE LAZIO**

**AMMINISTRATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITÀ  
SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**

*Ufficio 3 - Risorse Idriche -*

N. UTENTE: 626  
Vista l'istanza in data 06/11/93 della Ditta TEZZI LUDICI ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato REGGIANE in Comune di Capranica per uso IDRICO

VIAO il 17/12/93 di legge sulle acque n° 1775/93, il D.L. 275/93, la Legge 36/94

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta TEZZI LUDICI ad attingere, salvo i diritti dei terzi, nel corso d'acqua REGGIANE la portata media continua di litri/sec. 0,25 di acqua per irrigare etari 0,04 di terreno, censiti nel Catastro rurale del Comune di Capranica, località Repapse, e distinti al Foglio 20 con le particolari 738.

**Art. 2**

La licenza è accordata per nuovi eodici ovvero dal 01/01/94 al 31/12/94 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte.

**Art. 3**

Detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. La richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo.

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il manutenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avverranno a subire per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quale volte si ravvisi necessaria a giustificare inindiscutibile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo a sélo scadere della licenza, come pure nei casi di decaduta, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della preia nel primitivo stato.

**Art. 6**

Quale corrispettiva per l'utilizzazione delle acque la Ditta TEZZI LUDICI dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di lire 2.111 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n. 36 Art. 18, lettera B, 1<sup>o</sup> comma in quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca bassa.

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/93, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concorrenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'idraulica, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 8**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

Il DIRETTORE DEL SETTORE  
(Fog F. SCIAMANNA)

AGGIORNATO  
19/12/93

**REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITÀ  
SETTORE D'EMERGENZA DI VITERBO**

*L'Ufficio 3 - Risorse Idriche -*

N. UTENT. 93 della Ditta SCAFFA REMIGIO tesa ad ottenere la licenza di attinguimento dal corso d'acqua denominato SASSO ROTINO in Comune di Blera per

Vista l'Istanza  
Visto il T.U. di legge sulle acque n° 1735/93, la Legge 36/94  
uso Zoccolo  
Visto il T.U. di legge sulle acque n° 1735/93, la Legge 36/94

**SI PROVVEDE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta SCAFFA REMIGIO ha portata media continua di litro 0,5 di acqua per irrigare ettari 0 di terreno, se ristretto del Comune di Blera, località Sasso Rotino, i distini al Foglio 40 con le particelle 138.

La Ditta SCAFFA REMIGIO ha portata media continua di litro 0,5 di acqua per irrigare ettari 0 di terreno, se ristretto del Comune di Blera, località Sasso Rotino, i distini al Foglio 40 con le particelle 138.

**Art. 2**

La licenza prevede che i due obiettivi ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subord. prioritariamente alla conservazione delle condizioni in essa previste.

**Art. 3**

La licenza prevede che i due obiettivi ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subord. prioritariamente alla conservazione delle condizioni in essa previste.

La licenza prevede che i due obiettivi ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subord. prioritariamente alla conservazione delle condizioni in essa previste.

Detto atto cedere a sua cura e spese all'immediato totale e parziale sgozzamento dell'impianto di attinguimento.

**Art. 4**

Detto atto cedere a sua cura e spese all'immediato totale e parziale sgozzamento dell'impianto di attinguimento.

**Art. 5**

Sono a carico della Ditta SCAFFA REMIGIO i costi di manutenzione e gestione inadattabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di richiedente tutte le spese per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 6**

La licenza prevede che i due obiettivi ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subord. prioritariamente alla conservazione delle condizioni in essa previste.

**Art. 7**

Qualche giorno in quanto la derivazione dell'acqua non è obbligata da parte della Ditta SCAFFA REMIGIO, nonché tutte le disposizioni del T.U. 1735/93, del 11.12.95, della Legge 36/94, nonché tutte le disposizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di non utilizzare le acque pubbliche. L'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, il buon reggimento delle acque pubbliche.

Oltre le regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon reggimento delle acque pubbliche delle stesse.

**Art. 8**

Le acque di R. Lazio n 3007 del 16/04/1996 gli ammungimenti sono tutti nullatenuti come segue:  
Vista l'Istanza di acqua da ore 12:00 alle ore 14:00 nel periodo di 1 luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Borsone, Marta, Capodimonte, Montefiaschi, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Crecchio di Castro, i cui periodi le operazioni riguardano le colture estive.

**Art. 9**

1) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 10**

2) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 11**

3) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 12**

4) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 13**

5) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 14**

6) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 15**

7) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 16**

8) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 17**

9) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 18**

10) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 19**

11) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 20**

12) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 21**

13) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 22**

14) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 23**

15) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 24**

16) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 25**

17) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 26**

18) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 27**

19) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 28**

20) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 29**

21) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 30**

22) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 31**

23) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 32**

24) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 33**

25) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 34**

26) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 35**

27) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 36**

28) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 37**

29) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 38**

30) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 39**

31) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 40**

32) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 41**

33) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 42**

34) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 43**

35) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 44**

36) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 45**

37) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 46**

38) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 47**

39) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 48**

40) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 49**

41) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 50**

42) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 51**

43) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 52**

44) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 53**

45) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 54**

46) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 55**

47) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 56**

48) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 57**

49) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 58**

50) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 59**

51) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 60**

52) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 61**

53) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 62**

54) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 63**

55) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 64**

56) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 65**

57) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 66**

58) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 67**

59) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 68**

60) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 69**

61) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 70**

62) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 71**

63) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 72**

64) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 73**

65) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 74**

66) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 75**

67) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 76**

68) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 77**

69) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 78**

70) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 79**

71) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 80**

72) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 81**

73) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 82**

74) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 83**

75) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 84**

76) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 85**

77) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 86**

78) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 87**

79) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 88**

80) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 89**

81) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 90**

82) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 91**

83) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 92**

84) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 93**

85) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 94**

86) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 95**

87) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 96**

88) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 97**

89) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 98**

90) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 99**

91) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 100**

92) Sulla durata di Marta e Tevere Marta nel giorno successivo.

**Art. 1**